

Gas Distribuzione

Decisioni relative a reclami ex art. 44, commi 1 e 2, D.Lgs. 93/2011

▶ **Decisione del reclamo presentato da Omnia Energia S.p.A. nei confronti di 2i Rete Gas S.p.A. (già 2i Rete Gas Impianti S.p.A.)**



Deliberazione 4 maggio 2021 [175/2021/E/gas](#)

Gas - distribuzione - RTDG e RQDG 2014-2019 (*ratione temporis* vigenti) - articolo 1, comma 1 - appartenenza al gruppo di misura o misuratore dell'eventuale correttore dei volumi misurati - ricorre - deliberazione 572/2013/R/gas - applicabilità per la determinazione sia del periodo di ricostruzione che del relativo volume dei consumi per guasto al correttore dei volumi - ricorre - articolo 6 RTDG 2014/2019 - conversione/correzione dei metri cubi prelevati in standard metri cubi - applicabile in caso di non funzionamento del correttore installato.

Ai sensi dei rispettivi articoli 1, comma 1 del RTDG e RQDG 2014-2019 (*ratione temporis* vigenti all'epoca dei fatti del reclamo) rientra nella definizione di misuratore o gruppo di misura anche l'eventuale correttore dei volumi (c.d. *Add on*).

Pertanto, anche in caso di malfunzionamento del gruppo di misura dovuto ad un guasto del correttore dei volumi, trovano applicazione le "Disposizioni in tema di ricostruzione dei consumi di gas naturale a seguito di accertato malfunzionamento del gruppo di misura" - approvate con deliberazione 572/2013/R/gas - per la determinazione sia del periodo di ricostruzione che del relativo volume dei consumi. E' legittimo che il distributore abbia applicato l'articolo 6 (rubricato "Modalità di calcolo dei coefficienti di conversione dei volumi misurati per il gas naturale) della RTDG ai volumi oggetto di ricostruzione, poiché il mancato funzionamento del correttore dei volumi installato presso il contatore meccanico *de quo* rende il gruppo di misura in concreto non dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard.

Decisione del reclamo presentato da 4G Energia S.r.l. nei confronti di Metagas S.r.l.

Deliberazione 15 settembre 2020 [333/2020/E/gas](#)

Gas - distribuzione - sindacato di legittimità esecuzione prestazioni attivazione/distattivazione/riattivazione poste in essere dal gestore subordinato rispetto dei relativi flussi da parte del venditore - ricorre - Sistema informatizzato integrato (SII) - switching - obblighi a carico dell'impresa di distribuzione - violazioni dell'articolo 4, comma 1 dell'Allegato C alla deliberazione 77/2018/R/com (*ratione temporis* applicabile), in caso di mancata messa a disposizione del SII della misura rispetto delle medesime tempistiche previste dalla menzionata regolazione per rilevazione della misura - violazione dell'articolo 4, comma 1 dell'Allegato A : deliberazione 294/06 in caso di mancata messa a disposizione (dal 1° aprile 2010) uno strumento evoluto da parte di gestore con meno di 100.000 clienti finali - sussisi

Le richieste di prestazioni relative ad attivazione, disattivazione e riattivazione d

fornitura, effettuate da un utente della distribuzione (UdD) nei confronti del gestore, sono soggette alla deliberazione 294/06 e all'Allegato A alla determinazione DMRT 6/2019 (*ratione temporis* applicabili), le quali definiscono il flusso di comunicazione e i contenuti minimi indispensabili a garantire la correttezza degli scambi informativi ed identificano nel dettaglio i dati minimi da scambiare per ciascuna delle suddette prestazioni. Pertanto, qualora venga accertato che l'UdB non ha rispettato, nell'invio delle richieste al gestore tramite PEC, le previsioni regolatorie in materia di (i.) contenuti minimi dei flussi previsti e (ii.) modalità di trasmissione tramite PEC, non può essere vagliata la condotta del gestore che non abbia comunicato al reclamante, come invece previsto dalla determinazione DMRT 6/2019, l'inammissibilità delle richieste di prestazione ricevute.

Qualora invece risulti che una richiesta di *switching*, sia completa e corretta - essendo stata processata dal Sistema Informativo Integrato (SII) ed avendo, quindi, superato la preliminare verifica di ammissibilità effettuata dal SII stesso, viola l'articolo 4, comma 1, dell'Allegato C alla deliberazione 77/2018/R/com (*ratione temporis* applicabile) il gestore che - pur avendo rilevato il dato di misura presso il Punto di Riconsegna nel rispetto delle tempistiche previste dalla richiamata disciplina regolatoria - non abbia poi provveduto a mettere a disposizione del SII la suddetta misura parimenti nel rispetto delle tempistiche previste dalla menzionata regolazione.

Infine, viola l'articolo 4, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 294/06 il gestore con meno di 100.000 clienti finali che - dal 1° aprile 2010 - non abbia messo a disposizione del venditore uno strumento di comunicazione evoluto per la trasmissione delle informazioni in parola. Tuttavia, la regolazione vigente non prevede alcun indennizzo automatico a favore del reclamante come conseguenza delle suddette violazioni.

Decisione del reclamo presentato da Sima Energia S.p.A. nei confronti di Toscana Energia S.p.A.

Deliberazione 14 aprile 2020 [126/2020/E/gas](#)

Gas - distribuzione - Articolo 5, comma 9 del TIMG - ritardo in annullamento richiesta di chiusura e restituzione della ammissibilità negativa di punto di riconsegna telegestito - giustificazione basata sul funzionamento del portale - non fondata - indennizzo automatico - non previsto dalla regolazione vigente.

Al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo del gestore di corrispondere indennizzi automatici - in relazione alla gestione di una revoca di richiesta di chiusura di un Punto di Riconsegna (PdR) - è necessario preliminarmente stabilire se il PdR in questione sia qualificabile come "telegestito" o come "non telegestito", prevedendo il TIMG regole diverse, in capo al gestore, per dette fattispecie e, poi, , accertare la corretta ottemperanza, da parte del gestore ai relativi obblighi prestazionali imposti dal TIMG.

Essendo il PdR in questione qualificabile come "non telegestito" - ed essendo la revoca della richiesta di chiusura dello stesso pervenuta entro il termine previsto dall'articolo 5, comma 9, del TIMG (oltre che con le modalità previste dal paragrafo 4.13.4 della determinazione DMRT 6/2019) - il gestore avrebbe dovuto annullare la richiesta di chiusura e restituire una ammissibilità negativa, con causale di inammissibilità "Revoca Accettata".

Poiché il gestore non ha gestito la revoca di chiusura del PdR in conformità ai suddetti obblighi, risulta violato l'articolo 5, comma 9, del TIMG (e il paragrafo 4.13.4 della determinazione DMRT 6/2019), a nulla rilevando le circostanze giustificative prodotte dal gestore con riferimento al funzionamento del proprio portale (come già evidenziato anche nella decisione giustiziale dell'Autorità assunta con deliberazione 24 ottobre 2019, 403/2019/E/eel). Invero - stante il carattere strumentale e servente del portale informatico del gestore rispetto allo scambio dei flussi informativi necessari (nel caso di specie) alla gestione della revoca della richiesta di chiusura - eventuali problematiche e/o implementazioni di tipo tecnico, relative alle modalità di funzionamento del suddetto sistema, ricadono sul soggetto che ha predisposto e gestisce tale sistema e non possono incidere sull'ordinato svolgimento dei rapporti,

come risultanti dalla applicazione della regolazione (principio di carattere generale espresso dalla costante giurisprudenza, v. *ex multis*, TRGA sez. Trento, n. 37/2021; TAR Puglia sez. III, 461/2020; Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 220/2020; *Id.*, Sez. III, n. 86/2020; *Id.*, n. 481/2013; Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, Sez. I, n. 40/2019; *Id.*, Lazio - Roma, Sez. III Quater, n. 11022/2019; *Id.*, Puglia - Lecce, Sez. II, n. 977/2019).

Tuttavia, la regolazione vigente non prevede alcun indennizzo automatico a favore del reclamante (né del relativo cliente finale) come conseguenza della suddetta violazione.

Decisione del reclamo presentato da CAST ENERGIE S.r.l. nei confronti di MELFI RETI GAS S.r.l.
[Deliberazione 23 ottobre 2019, 417/2019/E/gas](#)

Gas - distribuzione - articoli 6, comma 2 e 3 e 13ter, commi 2, lett. c) dell'Allegato A alla deliberazione 21 luglio 2011 ARG/gas 99/11 TIMG - esecuzione richiesta di chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità del cliente finale e comunicazione relativo esito - ritardo - indennizzo automatico - spetta.

Qualora il distributore non provveda ad eseguire l'intervento di chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità del cliente finale richiesto dal venditore – e/o a comunicarne allo stesso il relativo esito positivo o negativo - nei termini indicati dall'articolo 6, commi 2 e 3 del TIMG, spetta al venditore l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 13ter, comma 2, lett. c) del TIMG.

Conforme: Deliberazione 622/2018/E/gas.

Decisione del reclamo presentato da Eviva S.p.a. in liquidazione nei confronti di Metagas S.r.l.

[Deliberazione 5 dicembre 2018, 622/2018/E/gas](#)

Gas - distribuzione - obblighi a carico dell'impresa di distribuzione - chiusura del punto di riconsegna (PDR) per sospensione della fornitura per morosità - articolo 6, comma 3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 99/11 (TIMG) - ritardo nell'esecuzione della prestazione richiesta – indennizzi automatici dovuti.

Il gestore che, a seguito della richiesta di chiusura di un PDR per sospensione della fornitura per morosità, non ponga in essere il tentativo di esecuzione della prestazione richiesta entro 8 giorni utili dal ricevimento della richiesta e/o non comunichi al richiedente l'esito positivo o negativo del suddetto tentativo, entro due giorni lavorativi dall'esecuzione dell'ultimo intervento programmato, viola l'articolo 6, comma 3 del TIMG e, pertanto, è tenuto a corrispondere gli indennizzi automatici, ai sensi dell'articolo 13-ter, comma 2, lett c) del TIMG medesimo.

Gas - distribuzione - obblighi a carico dell'impresa di distribuzione - chiusura del punto di riconsegna (PDR) per sospensione della fornitura per morosità - articolo 13, comma 3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 99/11 (TIMG) - ritardo nell'esecuzione della prestazione richiesta. La condotta del gestore che, a seguito della richiesta di cessazione amministrativa per impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, pur trasmettendo al richiedente l'esito (positivo) della prestazione richiesta entro i due giorni lavorativi precedenti la data di decorrenza della cessazione indicata dall'utente nella sua richiesta, rettifichi a distanza di tempo l'esito della richiesta (da positivo a negativo), non dando peraltro seguito alla prestazione richiesta, integra la violazione prevista dall'articolo 13, comma 3 del TIMG.

► **Decisione del reclamo presentato dalla Sima Energia S.p.A. nei confronti di Toscana Energia S.p.A**
[Deliberazione 21 dicembre 2015 - 634/2015/E/eel](#)

Gas naturale - distribuzione - qualità dei servizi di distribuzione e misura - Allegato A alla deliberazione 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas (RQDG) - standard specifici di qualità commerciale - mancata comunicazione del gestore di riqualificazione dei lavori - mancato rispetto dei termini di realizzazione degli allacciamenti - diritto all'erogazione dell'indennizzo automatico - sussiste.

Se il preventivo di allacciamento alla rete di distribuzione del gas naturale è stato emesso ed accettato dal richiedente l'allacciamento alla rete di distribuzione come lavoro semplice ed il tempo intercorso tra l'accettazione del preventivo da parte del richiedente e la data di completamento del lavoro richiesto è superiore rispetto allo standard specifico di 10 giorni lavorativi, indicato nella tabella E, articolo 56, comma 1, RQDG, per l'esecuzione di lavori semplici, sussiste il diritto del richiedente all'ottenimento dell'indennizzo ai sensi del combinato disposto dell'articolo 41, RQDG, dell'articolo 59, tabella L, RQDG, e dell'articolo 59, comma 2, lett. c), RQDG, previsto per il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità, in relazione all'esecuzione di lavori semplici. Tanto più se, in contrasto con i principi generali di correttezza, buona fede e diligenza professionale, cui deve essere improntata l'azione di un esercente professionale un servizio di pubblica utilità, il gestore non ha informato il richiedente l'allacciamento dei ritardi dovuti alla modifica della tipologia di lavori previsti.

Gas naturale - distribuzione - qualità dei servizi di distribuzione e misura - tardivo o mancato invio delle autorizzazioni richieste per l'allacciamento alla rete - diritto all'erogazione dell'indennizzo automatico - responsabilità del gestore di rete - non sussiste.

Se i lavori per l'allacciamento alla rete di distribuzione del gas naturale non possono essere realizzati a causa del tardivo o del mancato invio al gestore della rete di distribuzione dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori, da parte del richiedente l'allacciamento alla rete, non sussiste il diritto del medesimo richiedente all'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla vigente regolazione, poiché il gestore non ha alcuna responsabilità per il ritardo nei lavori.